

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 46 del 14-10-2024

OGGETTO: Indirizzi sulla gestione del servizio rifiuti solidi urbani locale.

L'anno duemilaventiquattro, addì quattordici del mese di ottobre alle ore 15:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. **Massimo Equizi**.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: Indirizzi sulla gestione del servizio rifiuti solidi urbani locale.

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

Considerato,

- che questo Comune aveva affidato alla CLIR s.p.a. (c.f. 83001860184) il locale servizio di rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU), comprendente la raccolta, il trasporto e l'avvio allo smaltimento, in coerenza con il d. lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) (nel seguito, testo unico ambientale, TUA), artt. da 177 a 266 (così come novellato dal d.lgs. 116/2020 recante *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*), e la legge regionale (nel seguito, l.r.) Lombardia n. 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), Titolo II, Capi da I a III, artt. da 14 a 24, in esecuzione ed attuazione di detto TUA;
- che questo Comune è il titolare del servizio RSU citato, come da art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. f), g), d.l. 78/2010;
- che nella regione Lombardia non sussistono gli ambiti territoriali ottimali (ATO) e connesso ente di governo d'ambito (EGA), né il soggetto unico d'ambito, nel settore RSU;
- che si rende necessario superare l'attuale affidamento *pro tempore* (successivo a quello della citata CLIR s.p.a.) del servizio RSU in appalto a terzi per motivi di urgenza, note le difficoltà finanziarie della citata CLIR s.p.a.;
- che rientra quindi nella competenza di questo Comune definire (ai sensi dell'art. 42 recante *Attribuzioni dei consigli*, c. 2, lett. e), del d. lgs. 267/2000 recante *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, nel seguito TUEL) il modulo gestorio del citato servizio RSU tra gestione internalizzata (in economia) ed esternalizzata (appalto o concessione, società mista, società *in house*, azienda speciale), così superando l'attuale citato affidamento per motivi d'urgenza;

visto,

a) *a livello eurounionista*

- la direttiva 1994/62/CE (*Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*), modificata dalla direttiva 2018/852/UE (*Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
- la direttiva (madre) 2008/98/CE (*Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*), modificata dalla direttiva 2018/851/UE (*Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti*);
- il “*Libro bianco sui servizi di interesse generale*” di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 12 maggio 2001 [COM(2004) 374 def.];
- la definizione di rifiuti Eurostat e OCSE, di cui al 10° *considerando* della direttiva 2018/851/UE;
- il documento denominato “*Common Understanding*”, siglato il 3/6/2016 tra la Commissione europea – Direzione generale (DG) Concorrenza – ed il Dipartimento Politiche europee (nel seguito, DPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di aiuti di Stato, e la circolare del DPE di cui alla nota prot. n. 1731 del 15/2/2017, in materia di aiuti di Stato;

- la Relazione speciale n. 24/2016 della Corte dei conti europea, in materia di aiuti di Stato, pubblicata il 4/10/2016 (elaborata ai sensi dell'art. 287, § 4, c. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel seguito, TFUE, in vigore dall'1/12/2009, art. 14 [ex art. 16 del Trattato della Comunità Europea, TCE], e per il quale, sempre in materia di aiuti di Stato si rinvia agli artt. 106 – 108);
- il *“Libro verde sui servizi d'interesse generale”* della Commissione datato 21 maggio 2003, ove si evidenzia l'importanza dei “servizi di interesse generale”;
- la *Carta dei diritti fondamentali* dell'Unione europea (2000/C 364/01), art. 36 rubricato *“Accesso ai servizi d'interesse economico generale”*, secondo cui al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai *“servizi di interesse economici generale”* quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità Europea;

b) *a livello nazionale*

- di particolare ausilio la *“Scheda aiuti di Stato”*, quale allegato n. 1 (da pagg. 31 a 46) alla utilissima deliberazione Corte dei conti, SRC Emilia – Romagna, n. 32/2023/PAR/INPR, riferita all'Adunanza del 25/1/2023;
- la l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- che ai sensi dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. f), g), d.l. 78/2010 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modifiche, dalla l. 127/2010, questo Comune è il titolare del servizio RSU nel proprio territorio di riferimento;
- l'art. 11 – *quinquies* (*Società partecipate*) del d. lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- la l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);
- il d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- l'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) (cd. legge Madia);
- il d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) (nel seguito TUSPP);
- il d. lgs. 14/2019 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*) (nel seguito, CCII);
- il d.lgs. 116/2020 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*);
- d.l. 77/2021 recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, art. 10, c. 3;
- l'art. 8 (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) di delega al governo della l. 118/2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*);
- il d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*);
- dell'Ufficio Studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio Studi della Camera dei deputati, il *Dossier XIX Legislatura* del 22 novembre 2022, su *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, A.G. 3, *Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118*;

- l'art. 1 della l. 78/2022 (*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- il d. lgs. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*);
- ARERA, Memoria n. 82/2022/I/COM per la 10^a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato della Repubblica del 4/3/2022 su: «*Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in merito al disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" (AS 2469)*»;
- le delibere dell'Autorità indipendente di regolazione di settore (in acronimo, ARERA), a partire da quella in materia di tariffe (2024 – 2025) (delib. del 4/4/2024), e relativo piano economico e finanziario (nel seguito, PEF) (delibera n. 2/2024/DIAG del 16/4/2024), il contratto di servizio (delib. n. 385/2023/R/Rif.), il PEF di affidamento (nel seguito, PEFA), la carta della qualità del servizio (delib. del 18/1/2022, n. 15/2022/R/Rif. e relativo allegato "A" cd. testo unico sulla qualità del servizio RSU, in acronimo, TQRIF), i livelli di monitoraggio trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, da adottarsi (delib. 387/2023/R/Rif., del 3/8/2023);
- l'art. 97, c. 2, Costituzione;

c) *a livello regionale*

- la l.r. Lombardia 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*);

d) *e quindi:*

- lo statuto di questo Comune;
- il codice civile;

motivando,

- che ai fini dei moduli gestori i servizi d'interesse economico generale (SIEG) essi sono previsti dallo statuto di questo comune composto da n. 96 articoli suddivisi in n. X Titoli;
- che il Titolo I (*Principi generali*) all'art. 1 (*Ruolo e attribuzioni del comune*), al c. 3, precisa che: «*Al comune spetta la responsabilità di assolvere al complesso dei bisogni della collettività locale, salvo i compiti che, pur in attuazione dei principi di sussidiarietà, la legge demanda allo Stato e alla Regione*»;
- che il Titolo IV (*Organizzazione*), al Capo III (*Organizzazione dei servizi*), l'art. 59 (*Principi di organizzazione dei servizi pubblici municipali*) ne indica i principi di organizzazione e gestione, mentre il successivo art. 60 (*Forme di gestione*), tra l'altro, al c. 1, prevede che: «*1] La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali*»;
- che questo Comune, in coerenza con il dettato dell'art. 1 (*Oggetto*), c. 2 e 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1, d.lgs. 175/2016, persegue la razionalizzazione della spesa pubblica in coerenza con il vigente quadro ordinamentale eurounionista e nazionale;
- che trattasi di un servizio d'interesse generale (nel seguito, SIG), ricompreso tra quelli d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG), ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. h), i), d.lgs. 175/2016, settori ordinari, il quale prevede che: «*1. Ai fini del presente decreto si intendono per: [...] h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità,*

non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato»;

- che l'iter procedimentale per pervenire alla sottoscrizione di tale partecipazione applica (tra l'altro) le previsioni degli artt. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), e 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*), d.lgs. 175/2016;

premesso quanto sopra,

- sarà redatta la relazione illustrativa oggi prevista dall' art. 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), c. 3 del d. lgs. 201/2022;
- sarà poi qualificata la motivazione contenuta nell'art. 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), c. 2, con quanto previsto (se trattasi di affidamento a società *in house*) dall'art. 17 (*Affidamento a società in house*), c. 2, d.lgs. 201/2022;
- che ai fini delle previsioni del citato art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, d.lgs. 175/2016 (ma vedasi anche il successivo art. 8 di tale citato decreto), trattasi di un servizio d'interesse economico generale, settori ordinari, di natura ambientale, con le tariffe applicate al pubblico dal comune e con corrispettivo a favore del soggetto gestore attratto al campo Iva, indifferibile ed essenziale – e quindi necessario – per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, capace di incidere sulla salute dei cittadini (e quindi sulla relativa qualità della vita), e sulla sicurezza del territorio;
- che, tenendo conto delle dimensioni demografiche del comune non viene esclusa l'ipotesi di esplorare il ricorso all'affidamento del servizio RSU a società *in house* esistente partecipando al relativo capitale, previo aumento di capitale;
- che ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità del servizio, di economicità (contenimento della spesa pubblica) ed efficacia (volumi di servizio) e di efficienza (contenimento dei costi totali di funzionamento del soggetto gestore) nell'ottica dell'ottimizzazione del rapporto valoriale “qualità/prezzo”, l'offerta dariceversi dovrà analiticamente indicare i contenuti che caratterizzano tale rapporto, in stretta coerenza con le citate deliberazioni ARERA;
- che sotto il profilo della sostenibilità oggettiva e soggettiva non saranno applicati trasferimenti a favore del soggetto gestore configurabili come aiuti di Stato (artt. 106 – 108, TFUE), ovvero a titolo di prezzo, compensazioni e/o sovracompensazioni, o contributi in conto esercizio o in conto capitale o in conto impianti;

ravvisato,

- che l'esternalizzazione del servizio (per es. in appalto) non ne consente un controllo pregnante e diretto in tutte le sue fasi operative, tenendo conto delle dimensioni geoeconomiche di questo ente locale e del particolare patrimonio conoscitivo settoriale che il servizio RSU comporta (relativa flotta, *know how*, risorse umane, tecnologia impiegata, tipologia della raccolta, *et similia*);
- che ai sensi del vigente statuto comunale (nel seguito, statuto) sussiste una evidente incongruenza esperienziale e di mezzi funzionali al servizio di cui trattasi, tra il complesso servizio RSU in esame e la forma di gestione in economia, tale da non consentire il contenimento delle risorse pubbliche in parallelo ad un corrispondente contenimento della TARI, ed atteso che le citate dimensioni demografiche inducono questo comune a concentrarsi sulle funzioni e sui servizi amministrativi;
- che in relazione alla comparazione tra la società mista e la concessione a terzi, in una logica di analisi vantaggi e degli svantaggi, diretti ed indiretti, risultano assai remoti l'applicazione di

detti moduli gestori (in economia, tramite azienda speciale, in appalto) tenendo conto delle dimensioni demografiche e geografiche di questo Comune;

- che le motivazioni del provvedimento sono da individuarsi, oltre che in quanto già indicato, nella volontà di ricorrere ad un modulo gestorio in delegazione interorganica, in cui il ruolo di questo Comune, al di là del capitale posseduto, sia tale da essere rappresentato nel Comitato di controllo analogo congiunto, partecipando alle decisioni più importanti nella vita della partecipata diretta e sui principali atti di gestione ordinaria, disciplinando i rapporti tra questo Comune e la società *in house* sulla base di uno specifico contratto di servizio e relativi indicatori di contesto, di economicità, di efficacia ed efficienza, relative penali da eventuali disservizi e per ritardi alle risposte su quanto richiesto da questo Comune come da citato d. lgs. 201/2022 e schema di contratto di servizio deliberato da ARERA, con conseguente possibilità di revoca estrema di detto contratto per reiterato grave disservizio previo contraddittorio;
- che si ritiene che il caleidoscopio di aspetti sopra esposti nelle precedenti due alinee siano tali da superare i vincoli demografici di questo Comune, potendo disporre delle più ampie potestà e prerogative all'interno del citato contratto di servizio (a partire dal diritto di veto, dai poteri ispettivi, dal sistema delle penali, dal controllo analogo congiunto, *et similia*);
- che ai sensi degli artt. 14, c. 3 e 17, c. 2 del pluricitato d. lgs. 201/2022, i benefici a favore della collettività di riferimento saranno (se così sarà) da individuarsi negli *standard* prestazionali riportati nell'offerta (e poi nel contratto di servizio);
- che tra i maggiori fattori distintivi che attesteranno l'economicità dell'offerta si farà riferimento (se così sarà ricorrendo al modulo gestorio *in house*) all'analisi comparativa ivi da riportarsi sui prezzi offerti all'interno di una realtà geografica di prossimità, mentre per quelli che attengono l'efficacia (i volumi di attività) si farà riferimento ai volumi di raccolta in essere presso questo Comune, così come per l'efficienza si farà riferimento alle *performance* bilancistiche adeguate in termini di equilibrio economico e finanziario e di contenimento dei costi totali di funzionamento del gestore a tutto beneficio del contenimento delle risorse pubbliche, in coerenza con il rispetto dei rapporti di legge tra i volumi della raccolta differenziata e quelli della raccolta totale;
- che ai fini dell'esclusione del ricorso al mercato (sottoforma di società mista piuttosto che di concessione a terzi), ovvero di non ricorso al mercato sottoforma di attività esternalizzata ricorrendo al modulo dell'azienda speciale (artt. 114 e 115 del d. lgs. 267/2000), l'analisi comparativa da effettuarsi dovrà risultare coerente con i dd. lgss. 267/2000, 152/2006, 175/2016, 201/2022, 36/2023;
- che sempre ai sensi degli artt. 14 (*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*), c. 3 e 17 (*Affidamento a società in house*), c. 2, d. lgs. 201/2022, dovranno sussistere, all'interno dell'offerta e del contratto di servizio citato, il pieno perseguimento degli obiettivi di universalità, di socialità, di efficienza, di economicità, di qualità, di benefici generali e specifici offerti a favore dell'utenza all'interno di una *vis* utenzacentrica, trattandosi di un servizio essenziale rivolto alla cittadinanza di questo Comune, senza discriminazione alcuna, in coerenza con gli approfondimenti e gli insegnamenti del TAR Lombardia, sez. I, sent. 15/11/2022, n. 2536, nonché con il diritto eurounionista (a partire dalla novellata direttiva madre 2008/98/Ce e con l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE) e con la deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive, con riferimento anche alla citata carta della qualità del servizio RSU;
- che l'ottimale impiego delle risorse pubbliche (in un tutt'uno con l'art. 1, c. 2, d.lgs. 175/2016) dovrà trovare esaustiva conferma (ai sensi del d. lgs. 14/2019 recante *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, nella generale solidità finanziaria e patrimoniale dell'offerente;

ai fini della procedura,

- le attività saranno distinte tra le determine del Responsabile del procedimento e (se così sarà) le determine a contrarre;
- le attività interessano le delibere di Giunta comunale;
- le attività interessano il verbale dell'Organo di revisione contabile;
- le attività interessano le delibere di Consiglio comunale;
- l'offerta e aspetti connessi ed inerenti (piano economico finanziario (PEF) tariffario, PEF di affidamento, contratto di servizio modello ARERA, monitoraggio e trasparenza sulla raccolta differenziata, carta della qualità del servizio, ecc.);
- la consultazione pubblica;
- l'invio *ex lege* di quanto dovrà essere sottoposto *on line* alla Corte dei conti territorialmente competente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- il contratto di servizio su modello ARERA;
- l'affidamento del servizio pubblico d'interesse economico generale (SIEG) di cui al servizio rifiuti solidi urbani (raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento ai sensi di legge), attività complementari e connesse, affini e similari, e relativi investimenti (coperture, progetto, realizzazione, collaudo e rendicontazione);
- la trasparenza e la pubblicazione di quanto previsto *ex lege* come da dd. lgss. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), 201/2022;
- ci si riferirà alla normativa eurolunionista quadro e di settore;
- *ibidem* nazionale;
- *ibidem* regionale;
- l'iscrizione nel conto del patrimonio di questo Comune della partecipazione finanziaria (se così sarà) per la quota di capitale sociale (nelle società *in house* già esistenti) sottoscritto e versato del soggetto gestore separato dall'eventuale versamento a riserva del netto patrimoniale a titolo di sovrapprezzo;

tra le attività inerenti alle determine,

- la determina del Responsabile del procedimento al fine di esplorare, tra i possibili moduli gestori, quello ritenuto, in via comparativa, ottimale (in questo contesto, tempo e ruolo), anche in ossequio alle vigenti disposizioni previste nello statuto comunale; agli artt. 1 (*Ruoli e attribuzione del comune*), 3 (*Regole dell'azione comunale*); 59 (*Principi di organizzazione dei servizi municipali*), 60 (*Forme di gestione*) e l'art. 97, c. 2, della Costituzione;
- noto che il cit. art. 29 statuto comunale, ai cc. 2 e 3, per *expressis verbis*, prevede che: «2] La scelta della forma di gestione per ciascun servizio verrà effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 3] Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti e dei cittadini»;
- noto che sarà il contratto di servizio (come da deliberazione ARERA) nei moduli gestori esternalizzati e la carta della qualità del servizio (come da deliberazione ARERA) a prescindere dal modulo gestorio utilizzato, che rispetterà le indicazioni dell'art. 29, c. 3 del vigente statuto comunale;
- la determina sulla consultazione popolare (*ante e post*) (art. 5, d. lgs. 175/2016);
- (per i moduli esternalizzati) la determina di pronunciamento di detto Responsabile sull'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ad ottimizzazione del rapporto "qualità/prezzo" la relativa bozza di contratto di servizio, il piano degli investimenti (contenuto nel citato PEFA);
- (per i moduli esternalizzati) la determina di detto Responsabile prodromica (se così sarà) alla stipula del contratto di servizio;
- (per i moduli esternalizzati) la determina a contrarre da parte del Responsabile dell'Ufficio competente;

- e quindi, (se il modulo gestorio sarà quello di affidamento del SIEG in essere a società *in house*) dei patti sociali, o parasociali o la convenzione *ex art. 30 (Convenzione)* del d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), o il regolamento sul Comitato di controllo analogo congiunto;
- e quindi, (se il modulo gestorio sarà quello di affidamento del SIEG in essere a società *in house*) della sottoscrizione e versamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, mentre sarà applicato il sovrapprezzo azioni (art. 2441 recante *Diritto di opzione*, cc. 5 e 6, codice civile);
- e quindi, la relazione (art. 14 recante *Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*, c. 3, d. lgs. 201/2022);
- e quindi, la qualificata motivazione (se il modulo gestorio sarà quello di affidamento del SIEG in essere a società *in house* per un importo superiore alle soglie di rilevanza europea come da d. lgs. 36/2023) (art. 17 recante *Affidamento a società in house*, c. 2, d. lgs. 201/2022);

tra le attività inerenti alla Giunta comunale

- la delibera d'impulso (di cui trattasi);
- le delibere di esecuzione di questo Consiglio comunale;
- le altre delibere di competenza della Giunta comunale;

tra le attività inerenti all'organo di revisione interna

- i verbali *ex lege* prodromici alla scelta del modulo gestorio;

tra le attività inerenti al massimo consesso comunale,

- (per i moduli esternalizzati) lo schema di atto deliberativo (così come denominato dall'art. 5 recante *Oneri di motivazione analitica*, d. lgs. 175/2016) con riferimento alla scelta del modulo gestorio prodromica alla consultazione pubblica;
- (per i moduli esternalizzati) la delibera *post* consultazione popolare e *post* parere dell'organo di revisione interna;
- la delibera finale;

tra l'OEPV e aspetti connessi ed inerenti,

- il contesto territoriale (geo – economico);
- il contesto del SIEG in esame (già assunto e ad oggi *pro tempore* esercitato con affidamento in appalto per motivi d'urgenza come in precedenza già citato);
- la normativa regionale (in esecuzione ed attuazione della normativa di settore di cui al d. lgs. 152/2006);
- la normativa nazionale quadro (dd. lgss. 267/2000; 175/2016; 201/2022; 36/2023 e art. 10, c. 3, d.l. 77/2022);
- la normativa nazionale di settore (d. lgs. 152/2006);
- la normativa regionale di settore (l.r. Lombardia 26/2003);
- l'equilibrio economico – finanziario in capo all'offerente;
- la platea dei benefici generali e specifici a favore della collettività rappresentata in via esponenziale da questo ente locale;
- i requisiti di legge posseduti dall'offerente;
- l'attività di *benchmark* e relative fonti a cura dell'offerente;
- vedasi quanto è ricompreso nella qualità del SIEG;
- vedasi quanto è ricompreso nel prezzo del SIEG;
- il sistema delle penali sino alla risoluzione estrema, per reiterato grave disservizio accertato in contraddittorio, del contratto di servizio;

- la bozza del contratto di servizio;
- il divieto di aiuti di Stato;
- la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva in capo a questo ente locale;
- l'equilibrio economico e finanziario del citato PEFA;
- sempre distinguendo tra i moduli gestori internalizzati ed esternalizzati;

preso atto,

- che i termini per la consultazione pubblica saranno quelli stabiliti dal consiglio comunale;
- che si potrà procedere dopo l'invio della delibera definitiva (*post* consultazione pubblica e *post* delibera dell'organo di revisione interno all'AGCM e alla territorialmente competente Corte dei conti, per poi procedere trascorsi 60 giorni dal ricevimento, senza rilievi, da parte di detta Corte dei conti (art. 5 recante *Oneri di motivazione analitica*, c. 3, d. lgs. 175/2016), ovvero senza che l'AGCM eserciti i poteri che le sono propri;
- che per gli affidamenti a società *in house*, si potrà stipulare il contratto di servizio trascorsi 60 giorni dall'iscrizione sul sito ANAC dell'invio *on line* della delibera finale di questo Consiglio comunale;
- che per gli affidamenti a società *in house*, prima dell'anzidetta stipula dovranno essere (se così sarà) perfezionate le operazioni (art. 2441 recante *Diritto di opzione*, codice civile) di versamento del capitale e del sovrapprezzo (se trattasi di società *in house* già esistente) e della delibera di assemblea straordinaria del soggetto gestore a modifica del capitale sociale riconducibile al citato versamento per la parte in conto capitale;
- che potrà poi essere stipulato il contratto di servizio modello ARERA;
- che potrà poi essere firmato il regolamento di controllo analogo congiunto;
- ma vedasi (al variare del modulo gestore) per la carta della qualità del servizio;

noto,

- che per gli affidamenti a società *in house*, l'offerente dovrà presentare, senza alcun impegno per questo ente locale: 1) lo statuto sociale; 2) una recente visura camerale; 3) il codice etico; 4) il regolamento (o altro documento) di controllo analogo congiunto; 5) il bilancio 2023, 2022, 2021; 6) la relazione di governo completa degli strumenti di governo (art. 6, d. lgs. 175/2016) e la relazione sul contenimento dei costi totali di funzionamento (artt. 11, c. 3 e 19, c. 5, d. lgs. 175/2016); l'indicatore complessivo di *pre* allerta sul rischio da crisi aziendale (art. 6, c. 2 e 14, c. 2, d. lgs. 175/2016); 7) la propria offerta come anzi precisato; 8) la bozza del contratto di servizio assorbente gli indicatori di contesto, di efficacia, di efficienza, di qualità e di economicità, il sistema delle penali sino alla risoluzione estrema di detto contratto di servizio, in un più ampio contesto di controllo analogo congiunto *ex ante*, durante ed *ex post*; 9) il rapporto, ai fini del sovrapprezzo, tra il capitale sociale ed il patrimonio netto; 10) l'analisi di *benchmark* indicante oltre che i valori medi comparativi di prossimità geografica, anche i valori minimi e massimi e relativi confronti e motivazioni rispetto al prezzo offerto; 11) la carta dei servizi; 12) il piano degli investimenti inerente all'offerta; 13) il PEF tariffario; 14) il verbale del Comitato di controllo analogo congiunto; 15) la delibera di assemblea ordinaria dei soci di approvazione (tra l'altro) dell'offerta, del piano degli investimenti del PEF tariffario, del PEF di affidamento (così detto PEFA); della bozza del contratto di servizio; 16) ai fini del monitoraggio e trasparenza della raccolta differenziata come da citata deliberazione ARERA;
- che ai fini del d. lgs. 36/2023, se sussisteranno le circostanze di fatto e di diritto per ricorrere al modulo gestorio *in house* (artt. 2, c. 1, lett. o); 4, cc. 1 e 2, lett. a); 5; 8; 16, del d. lgs. 175/2016) si tratterà di un affidamento a società *in house* esistente ricorrendo all'appalto (in presenza di un corrispettivo) e non alla concessione (invece ammessa in presenza di una tariffazione diretta al pubblico da parte del gestore), come da art. 12 (*Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico*) direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento*

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE), settori ordinati;

- che *ibidem* si applicheranno i principi generali di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), 2 (*Definizioni*) e 3 (*Principi generali del servizio pubblico locale*), del citato d. lgs. 201/2022, tenendo anche conto della celerità del procedimento e del razionale impiego di risorse pubbliche;
- che si terrà altresì conto del dettato dell'art. 10 (*Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici*), c. 3, d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*) il quale prevede che: «3] Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali»;
- che ai sensi dell'art. 17 (*Fasi delle procedure di affidamento*), c. 2, del citato d. lgs. 36/2023, «l'oggetto» interessa la gestione del servizio RSU come sopra inteso nel territorio comunale, attività connesse e complementari, affini e similari e relativi investimenti; «l'importo» è pari al valore annuo prima dell'Iva del corrispettivo aumentato di dette attività connesse e complementari e dell'indice calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di variazione dei prezzi al consumo di una famiglia di operai ed impiegati (FOI) così come offerto, per la durata del contratto di servizio pari a 5 anni ovvero alla maggiore durata riconducibile al periodo di ammortamento di detti investimenti a carico del soggetto gestore; «il contraente» sarà quello acclarato alla fine del complesso iter procedimentale di cui trattasi; «unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale» dell'offerente;
- l'art. 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del d. lgs. 36/2023, al c. 3, recita: «3] L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201»;

noto altresì che per i citati collegamenti con il d. lgs. 201/2022

- per i SIEG si applicano le definizioni (omogenee con quelle del d. lgs. 175/2016) di cui all'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. c), nonché i principi generali di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), 2 (*Definizioni*), 3 (*Principi generali del servizio pubblico locale*) e 4 (*Ambito di applicazione e normative di settore*) sempre del citato d. lgs. 201/2022;
- si è già precisato che trattasi di un SIEG già istituito da parte di questo Comune (come da Titolo III, Capo I, artt. da 10 a 13 del d. lgs. 201/2022);
- che ai sensi del Capo II (*Forme di gestione del servizio pubblico locale*) di detto Titolo III, l'art. 14 (***Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale***), cc. 2 e 3, del d. lgs. 201/2022, precisa che: «2] Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3] Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le

ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni»;

- che quanto indicato nella precedente alinea è da applicarsi in combinato disposto con il contenuto per gli affidamenti a società in house dell'art. 17 (**Affidamento a società in house**), c. 2, del d. lgs. 201/2022, il quale recita: «2] Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30»;
- che l'art. 19 (Durata dell'affidamento e indennizzo), al c. 1, di detto d. lgs. 201/2022, recita: «1] Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4»;
- il Titolo V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza), all'art. 24 (Contratto di servizio) del d. lgs. 201/2022 tratta il contratto di servizio al quale si rinvia, qui ricordando che il relativo c. 3 prevede che: «3] Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata del rapporto contrattuale; c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) gli obblighi di servizio pubblico; e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni; f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità; g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi; h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto; i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento; l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti; m) le garanzie finanziarie e assicurative; n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi; o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura

dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

- che in collegamento con le penali sopracitate, l'art. 28 (*Vigilanza e controlli sulla gestione*), del d. lgs. 201/2022, al c. 3, recita: «3] Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali»;

noto altresì che il collegamento con il d. lgs. 267/2000,

- lascia invariate (per quanto qui di stretto interesse) le previsioni della Parte I (*Ordinamento istituzionale*), Titolo III (*Organi*), Capo I (*Organi di governo del comune e della provincia*), art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. e);
- che il d. lgs. 201/2022, all'art. 37 (*Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento*), c. 1, lett. h), ha contestualmente abrogato, dal 31/12/2022, l'art. 34, cc. 20, 21 e 25, del d.l. 179/2012, così come la precedente lett. b) ha abrogato del d. lgs. 267/2000, gli artt. 112, 113 e 117, invariati (di detto TUEL) i contenuti (per quanto qui di stretto interesse) degli artt. 3, c. 1 e 13, c. 1, dovendosi ora attenere alle disposizioni – quadro sia eurounioniste, sia dei citati dd. lgss. 267/2000, 175/2016, 201/2022 e 36/2023 e art. 10, c. 3, d.l. 77/2021;

rilevato altresì,

- che se si tratterà di affidamento a società *in house*, spetterà all'offerente, acclarare (con dati quantitativi) il possesso dell'80 per cento di attività riconducibile ai compiti statutari (così detto, vincolo di attività), come da art. 16 (*Società in house*), del d. lgs. 175/2016;
- che se si tratterà di affidamento a società *in house*, spetterà all'offerente, così come già accennato, dichiarare lo stato di avanzamento annuo del piano degli investimenti a favore della collettività di cui trattasi, e relativo *reporting* finale (in una logica di controllo analogo *ex ante*, durante ed *ex post*), quale impegno assunto dall'offerente all'interno di una più ampia valutazione unitaria e complessa dell'offerta ricevuta;
- che dal documento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia – e dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) – Fondazione ANCI *I Comuni della Lombardia, 2023*, Roma, nella Provincia di Pavia, su n. 186 Comuni, ben n. 162 (87,1%) sono ricompresi tra i piccoli Comuni con densità demografica pari o inferiore a n. 5.000 abitanti residenti (al 1° gennaio 2023);
- che le entrate da trasferimenti (euro *pro capite*) dei Comuni della Lombardia, 2020, nella Provincia di Pavia sono state pari a 374,2 euro rispetto ai 420,5 euro in media della Lombardia e ai 556,3 euro dell'Italia;
- che nel 2020 (dati di competenza 2020) *pro capite*, la spesa dei Comuni della Provincia di Pavia è stata di 754,8 euro, contro una media Italia di 929,3 euro;
- che nel 2022 la densità abitativa nella Provincia di Pavia risultava essere pari a n. 534.506 abitanti distribuita su 2969 kmq., pari a 180 abitanti per chilometro quadro (a livello Lombardia 417 ab/kmq);
- che nel 2022, a fronte di un tasso di natalità dello 0,618%, il tasso di mortalità sempre nella Provincia di Pavia, è stato pari all'1,376% (Lombardia, rispettivamente 0,693% e 1,084%);
- che nel 2022, nella Provincia di Pavia l'incidenza della popolazione straniera residente sulla popolazione totale residente, è pari all'11,7% n. 62.528 persone (Lombardia, 11,6%);
- che, fonte ISTAT, nel caso di specie il Comune di Confienza, registra una altezza media sul livello del mare di mt. 126,0, con una superficie di 26,73 kmq., con una densità demografica al 31/12/2022 di abitanti residenti pari a n. 1543, di cui n. 57,7 per kmq., con un reddito Irpef totale nel 2020 di euro 21.539.706, con un reddito Irpef *pro capite* di euro 13.960 e con un tasso di variazione demografica (nel biennio 2020/2022) del – 1,8%;

- che tale reddito riferito all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) per abitante, nel 2020, è stato a livello Italia di 25.667 euro/abitante, nella regione Lombardia di 28.732 euro/abitante, nella Provincia di Pavia di 25.860 euro/abitante; con 25.860 nella classe demografica di detta regione da n. 0 – 1000 abitanti di euro 24.106, e da n. 1001 – 3000 di euro 24.673;
 - che in termini di geolocalizzazione trattasi di un Comune collocato nel Nord Italia, regione Lombardia, provincia di Pavia, a 58 km. dal capoluogo, nella sezione nord occidentale, tra il fiume Sesia ed il torrente Agogna;
 - che la platea di tali indicatori (ANCI, IFEL, ISTAT) risultano tali da confermare che questo ente locale deve privilegiare procedure snelle e quindi celeri, in concomitanza al contenimento della spesa pubblica, in una vis utenzacentrica, senza che la misura della partecipazione al capitale possa impedire a questo Comune di esercitare i propri indirizzi in materia e le proprie potestà *ex lege* (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 3554/2017 e TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 2536/2022);
 - di aver fornito le motivazioni di fatto e di diritto richieste dal vigente quadro ordinamentale e dal vigente statuto comunale, poste alla base della seguente parte deliberativa;
- SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.LGS. 18/08/2000 n. 267, di cui all'allegata attestazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

- 1) di ritenere quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di ritenere questa delibera quale delibera d’impulso da rimettersi alle finali decisioni del consiglio comunale;
- 3) d’invitare il Responsabile del procedimento ad approvare l’analisi comparativa tra i diversi moduli gestori il servizio pubblico locale di cui trattasi, così come richiesto dal vigente statuto comunale che sarà poi messa a disposizione da parte di questa Giunta comunale del Consiglio comunale;
- 4) d’invitare il Responsabile del procedimento, in esecuzione della presente delibera, a predisporre quanto necessario per dar luogo all’esplorazione comparativa del possibile modulo gestorio, in stretta coerenza con l’ordinamento ed il contesto sopracitato;
- 5) d’invitare il citato Responsabile del procedimento a predisporre per la produzione della relazione illustrativa prevista dall’art. 14, c. 3 del d. lgs. 201/2022;

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 46 del 14-10-2024 avente per oggetto: “Indirizzi sulla gestione del servizio rifiuti solidi urbani locale.”

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ANGELA GIOVANNA NATALE)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 13-11-2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 13-11-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Nello stesso giorno 13-11-2024 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 13-11-2024 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 13-11-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Massimo Equizi